

N. 00/ REG.PROV.COLL.
N. 00/ REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale del 2007, proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Garofalo, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 5;

contro

Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Bari, 5;

per l'accertamento

dell'illegittimità della mancata ottemperanza da parte dell'Università
degli Studi di Bari a quanto richiesto dal ricorrente con istanza
depositata il 20 novembre 2006;

nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Bari al
pagamento delle somme dovute quali differenze tra lo stipendio
spettante e quello percepito, in relazione alla diversa decorrenza dal

25 novembre 1985 (data di effettiva assunzione in servizio);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] 2013 il dott.

[REDACTED], nessuno comparso per le parti;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente, professore associato presso l'Università degli Studi di [REDACTED] fino al 31 ottobre 2004 (data del pensionamento per raggiungimento del limite di età), agisce per il riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali correlate alla decorrenza dalla effettiva presa di servizio (25 novembre 1985), anziché dalla conferma in ruolo (25 novembre 1988), così come viceversa disposto con decreto rettorale n. 5659 del 13 novembre 1990;

Considerato che l'Università si è costituita con memoria di stile e nulla ha eccepito in senso contrario alla pretesa del ricorrente;

Considerato quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, con riguardo a fattispecie analoghe, nel senso che il riconoscimento del servizio prestato dai professori associati va computato, ai fini retributivi, con decorrenza dalla conferma in ruolo ovvero dalla nomina in ruolo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, n.

4589/2005);

Ritenuto, per quanto detto, di dover accogliere il ricorso, anche in relazione alla domanda avente ad oggetto gli interessi e la rivalutazione monetaria (da computarsi secondo i principi affermati da Cons. Stato, ad. plen., n. 18/2012), con condanna dell'Università degli Studi di [REDACTED] alla refusione delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna l'Università degli Studi di [REDACTED] al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute quali differenze stipendiali, per effetto della decorrenza del trattamento dal 25 novembre 1985 (data di effettiva assunzione in servizio), il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione.

Condanna altresì l'Università degli Studi di [REDACTED] al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sabato [REDACTED], Presidente

[REDACTED] [REDACTED], Consigliere

[REDACTED] [REDACTED], Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL [REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)